

DELIBERA N. 218/23/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ SKY ITALIAN HOLDINGS S.P.A., CONTROLLANTE DELLE
SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. E NUOVA SOCIETÀ TELEVISIVA ITALIANA
S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 31 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997
N. 249 PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON LA
DELIBERA N. 314/22/CONS**

(CONT. 8/22/DSM - N° PROC. 2819/TP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023 e nella sua prosecuzione del 27 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 21- *quater*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione. Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 314/22/CONS, del 7 settembre 2022, recante <<*Ordine alla società SKY Italia S.r.l. e alla Nuova società Televisiva Italiana S.r.l. all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Testata “SkyTg24”)*>>;

VISTA la delibera n. 323/22/CONS, del 14 settembre 2022, recante “*Ottemperanza all’ordine impartito alle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. con la delibera n. 314/22/CONS all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (SkyTg24)*”;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. n. 0265041, con la quale è stato specificato il margine di scostamento del 20% al fine di consentire alle emittenti di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all’interno dell’agenda di notizie della settimana;

VISTO l’art. 27, comma 14, della delibera n. 299/22/CONS a norma del quale “*L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, [...]*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 8/22/DSM del 30 settembre 2022 recante “*Contestazione nei confronti della società SKY Italian Holdings S.p.A., controllante delle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 314/22/CONS*”;

VISTA la nota prot. n. 0311560 del 31 ottobre 2022 con cui la società SKY Italian Holdings S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni;

VISTA l'ulteriore richiesta di informazioni alla Società (ns. prot. n. 0052600 del 23 febbraio 2023;

VISTO il riscontro della Società alla predetta richiesta di informazioni (ns. prot. n. 0110188 del 21 aprile 2023);

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità in data 19 aprile 2023, ha disposto una proroga di 60 giorni dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui all'Allegato A alla delibera n. 437/22/CONS, successivamente prorogata in data 15 giugno 2023, ai sensi del medesimo art. 11;

VISTA la sentenza del 27 aprile 2023, n. 7240, con la quale il T.A.R. Lazio ha annullato la citata delibera n. 314/22/CONS dichiarando illegittimo l'operato dell'Autorità per avere adottato l'ordine di riequilibrio senza considerare, accanto all'elemento meramente quantitativo costituito dal cd. "tempo di parola", anche gli altri parametri, più latamente qualitativi, anche con riferimento ai programmi di "approfondimento informativo". Più precisamente, nel richiamare la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, le sentenze nn. 545 e 549 del 17 gennaio 2023) relativa a precedenti campagne elettorali, il T.A.R. ha censurato l'illegittimità dell'operato dell'Autorità, accogliendo il motivo di ricorso con il quale la società SKY ha denunciato il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria in quanto priva di valutazioni anche qualitative dell'informazione - come previste dall'art. 8, comma 4, della citata delibera n. 299/22/CONS - e censurando l'indagine esclusivamente riferita ai "notiziari", con l'omissione dei programmi di "approfondimento informativo";

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 13 luglio 2023, ha formulato indirizzi in merito alla proposizione del ricorso in appello avverso la citata sentenza n. 7240/2023 di annullamento della delibera n. 314/22/CONS in questione, il cui termine di notifica verrà a scadere il 27 luglio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la delibera n. 314/22/CONS, del 7 settembre 2022, notificata in data 8 settembre 2022, l'Autorità, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e, in particolare, dei notiziari nel periodo di svolgimento

delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022, rilevava che, nel notiziario SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto Tv8, nel periodo 21 agosto 2022 – 3 settembre 2022, emergevano elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di alcuni soggetti politici. Pertanto, ordinava alle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nel notiziario SkyTg24 sui predetti palinsesti entro il 10 settembre 2022, ristabilendo così la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri di cui all’art. 8 della delibera n. 299/22/CONS.

Con la successiva delibera n. 323/22/CONS, del 14 settembre 2022, l’Autorità riteneva opportuno estendere l’ambito temporale della verifica dell’effettiva ottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 314/22/CONS. In conseguenza, il rispetto, da parte delle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., di quanto previsto dall’ordine recato dalla delibera n. 314/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 323/22/CONS, richiedeva che nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto Tv8 fosse assicurato, entro il 17 settembre 2022, il riequilibrio degli spazi informativi, al fine di garantire il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione. La notifica della delibera n. 323 veniva preceduta dalla trasmissione alle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. di una nota (prot. n. 0265041 del 14 settembre 2022) volta ad anticipare il contenuto della delibera e informare sui criteri che sarebbero stati adottati per la verifica di ottemperanza.

L’esame dei dati di monitoraggio dei periodi 21 agosto – 3 settembre 2022 e 4 settembre – 17 settembre 2022 evidenziava il permanere di elementi di criticità, mostrando un non allineamento della testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto Tv8 con i criteri di cui all’art. 8 della delibera n. 299/22/CONS in termini di sottorappresentazioni e sovrarappresentazioni di alcuni soggetti politici in relazione al valore medio ottenuto tra il primo periodo di monitoraggio e il secondo periodo di monitoraggio, valevole per il ripristino.

Nella riunione del 21 settembre 2022, il Consiglio dell’Autorità, ritenuto alla luce dei dati di monitoraggio che la testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto TV8 non aveva realizzato il riequilibrio cui l’ordine contenuto nella delibera n. 314/22/CONS era preordinato, deliberava, ai sensi dell’art. 3, comma 4 *bis*, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, l’avvio del procedimento sanzionatorio.

L’Autorità, pertanto, con atto 8/22/DSM del 30 settembre 2022, ha ritenuto non ottemperato l’ordine contenuto nella delibera n. 314/22/CONS e ha contestato alla società SKY Italian Holdings S.p.A., controllante delle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., la violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, evidenziando un non allineamento con i criteri di cui al citato art. 8 del regolamento da parte della testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto Tv8.



Nella testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24:

- a) il soggetto politico + Europa, risultato sottorappresentato al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre e del periodo 4 – 17 settembre, risulta sottorappresentato nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con tempo di parola pari allo 0,77%;
- b) i soggetti politici Fratelli d'Italia e Azione-Italia Viva sono risultati sovrarappresentati nel periodo 21 agosto – 3 settembre, nel periodo 4 – 17 settembre e nel periodo totale di valutazione del riequilibrio, con tempi di parola pari, rispettivamente, al 9,59% e al 6,45%; il soggetto politico Alleanza Verdi e Sinistra, sovrarappresentato nel periodo 21 agosto – 3 settembre, risulta sovrarappresentato anche nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari allo 0,94%.

Nella testata SkyTg24 sul palinsesto Tv 8:

- a) il soggetto politico Forza Italia, risultato sottorappresentato al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, ancorché sovrarappresentato nel periodo 4 -17 settembre, risulta sottorappresentato nel periodo totale di valutazione del riequilibrio, con un tempo di parola pari a 8,63%; il soggetto politico Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, sottorappresentato nel periodo 21 agosto – 3 settembre, con un tempo di parola paria a 11,71% risulta sottorappresentato nel periodo totale di valutazione del riequilibrio; il soggetto politico Impegno Civico Luigi Di Maio-Centro Democratico, sottorappresentato nel primo e nel secondo periodo, risulta sottorappresentato nel periodo totale di valutazione, con un tempo di parola pari al 2,09%; il soggetto politico Italexit per l'Italia non ha fruito di tempi di parola sia nel periodo 21 agosto – 3 settembre, sia nel periodo 4 – 17 settembre, risultando, pertanto, non rappresentato;
- b) il soggetto politico Fratelli d'Italia, sovrarappresentato nel periodo 21 agosto – 3 settembre, è risultato sovrarappresentato anche nel periodo totale di valutazione (8,21%), ancorché nel periodo 4 – 17 settembre non abbia fruito di tempo di parola; il soggetto politico Azione-Italia Viva, sovrarappresentato nel periodo 21 agosto – 3 settembre, è risultato sovrarappresentato anche nel periodo totale di valutazione, con un tempo di parola paria a 8,89%; i soggetti politici Alleanza Verdi e Sinistra e + Europa, sovrarappresentati in entrambi i periodi, risultano sovrarappresentati nel periodo totale di valutazione, con tempi di parola pari, rispettivamente, a 1,052% e 3,55%.

Deduzioni della società

La società SKY Italian Holdings S.p.A., con la memoria difensiva trasmessa con nota del 31 ottobre 2022 e la successiva nota integrativa del 21 aprile 2023 ha rilevato, in merito ai fatti oggetto di contestazione, in sintesi quanto segue:

- La legge n. 28/2000 “*istituisce una netta separazione*” tra “informazione” e “comunicazione politica”, prevendo che le disposizioni dettate per la comunicazione politica non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.



- La giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha più volte ribadito che le due fattispecie sono soggette a disciplina distinta. La sentenza n. 155/2002 della Corte costituzionale specifica che *“la differenza tra comunicazione politica e programmi di informazione non può risiedere nell’adozione di una o di un’altra divisione matematica dei tempi, bensì nell’adozione di una valutazione complessiva e soprattutto qualitativa dei programmi informativi e, in particolare, della loro attinenza all’attualità della cronaca, all’agenda politica del periodo oggetto di analisi, alle iniziative politico istituzionali assunte dai singoli soggetti politici, alla domanda di informazione da parte del pubblico e, in definitiva, alla rilevanza giornalistica della notizia”*.
- Nella delibera 314/22/CONS e nella Contestazione si fa riferimento a *“scostamenti matematico-percentuali”*, mentre non si indicano eventuali contestazioni di carattere qualitativo riferite al rispetto dei principi di obiettività e correttezza dell’informazione.
- Il criterio utilizzato dall’Autorità oltre ad essere contrario alle disposizioni di legge e alla loro consolidata interpretazione giurisprudenziale, non mostra *“una portata applicativa univoca, essendo peraltro a sua volta suscettibile di essere applicato/interpretato anche (e soprattutto) in senso qualitativo”*. L’opzione qualitativa *“è l’unica che evita l’illegittima confusione della disciplina in esame con quella dettata dalla legge n. 28/2000 per le sole trasmissioni di comunicazione politica”*.
- I dati di monitoraggio e i *“tempi di parola”* rilevati dall’Autorità non appaiono *“chiari e agevolmente verificabili, né con riferimento alle modalità seguite per la raccolta e l’elaborazione né in relazione ai presunti “elementi di criticità” riscontrati”*.
- L’Ordine dell’Autorità e la connessa Contestazione sono illegittimi ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 28/2000 per la mancata previa contestazione e richiesta di controdeduzioni. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10569/2022, ha ribadito la necessità che l’ordine di riequilibrio, *“in ragione degli effetti sacrificativi prodotti (suscettibili di incidere sull’esercizio di libertà costituzionalmente garantire -di iniziativa economica- conformate dall’azione autoritativa dell’Autorità), sia a sua volta assunto all’esito di un procedimento aperto alla partecipazione dell’operatore economico sottoposto ad accertamento”*.
- Come ribadito dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 545, 549 e 551 del 2023, nelle istruttorie riguardanti i programmi di informazione ai fini della verifica dell’effettiva sussistenza di violazioni devono essere necessariamente utilizzati criteri qualitativi, valutando il caso concreto e tenendo conto *“degli elementi istruttori in ipotesi forniti dall’emittente”*.
- I dati di monitoraggio relativi al complesso dei programmi di informazione (notiziari e programmi di approfondimento informativo) della testata Sky Tg24, che l’Autorità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, mostrano che nel periodo di riferimento della Contestazione n. 8/22/DSM *“tutti i soggetti politici*



rilevanti per la campagna elettorale hanno presenziato in tali programmi e sono dunque stati rappresentati”.

- La società SKY Italian Holdings S.p.A. chiede, pertanto, che il procedimento sia archiviato.

2. Valutazioni dell’Autorità

In relazione a quanto sostenuto dalla Società nelle memorie difensive e nella documentazione integrativa, si rileva quanto segue.

Secondo quanto previsto dall’art. 7 della delibera n. 299/22/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento ed osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. A tal fine l’art. 8 della citata delibera prevede che i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente.

I telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo e sono tenuti, a norma dell’art. 7 della delibera n. 299/22/CONS, a garantire la completezza dell’informazione e l’esposizione della pluralità dei punti di vista. Viene a riguardo in rilievo la possibilità di una più agevole gestione dei tempi da attribuire ai soggetti politici nelle diverse edizioni definite dalle redazioni, e la conseguente maggiore oggettività dei dati rilevati per tali contenuti informativi. L’Autorità, con la citata delibera, ha individuato nel tempo di parola l’indicatore più puntuale della parità di trattamento, considerando criterio sussidiario, ai fini delle decisioni da assumere sui casi di inadempimento, il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico, in ragione della relativa neutralità di tale indicatore, costituito dal tempo dedicato al soggetto politico attraverso la presentazione giornalistica. Il tempo di notizia, infatti, può non corrispondere ad una valutazione positiva dell’operato di quel soggetto politico, in ragione di fatti di cronaca e pertanto non può essere valutato solo in positivo, come il tempo di parola. Di conseguenza, anche il tempo di antenna, costituito dalla somma del tempo di parola e del tempo di notizia, assume rilievo sussidiario. La valutazione effettuata, pertanto, appare coerente rispetto a quanto declinato nel regolamento approvato con delibera n. 299/22/CONS circa l’ordine di rilevanza delle diverse tipologie di tempo oggetto di monitoraggio.

Il rispetto da parte delle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. di quanto previsto dall’ordine recato dalla delibera n. 314/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 323/22/CONS, richiedeva che nei notiziari diffusi dalla testata

SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto Tv8 fosse assicurato il riequilibrio degli spazi informativi entro il 17 settembre 2022, al fine di assicurare il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione e garantire il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'informazione.

Dall'esame dei dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia s.r.l. relativi al tempo di parola fruito da ciascun soggetto politico nei notiziari della summenzionata testata sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto Tv8, nei periodi 21 agosto – 3 settembre e 4 settembre – 17 settembre, è emerso che la testata in questione non ha realizzato il riequilibrio cui l'ordine contenuto nella delibera n. 314/22/CONS era preordinato in quanto, per quel che concerne i notiziari, i dati hanno evidenziato il perdurare di sottorappresentazioni e/o sovrarappresentazioni.

In particolare, si evidenzia che l'articolo 8, comma 4, della delibera n. 299/22/CONS prevede che l'Autorità valuti il rispetto dei principi a tutela del pluralismo attraverso la verifica del tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata tenendo conto del *“numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature”*.

Il criterio dell'attualità politica, che tiene conto della libertà editoriale delle singole testate in relazione all'esercizio del diritto di cronaca sui fatti di attualità, non risulta esattamente quantificabile, proprio in ragione del suo carattere mutevole. È pertanto apparso ragionevole considerare un congruo margine di scostamento, pari mediamente al 20% in eccesso o in difetto, tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte dei soggetti politici sulla base dei richiamati criteri e il tempo effettivamente concesso dalle singole testate editoriali, al fine di consentire alle stesse di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all'interno della agenda di notizie della settimana. Il margine di scostamento citato è suscettibile di variazioni proprio in ragione di specifiche ed oggettive esigenze editoriali.

L'Autorità ha quindi ritenuto, in un'ottica di collaborazione con i soggetti destinatari dell'ordine, di fornire un criterio guida per agevolare l'adempimento della testata in ordine al riequilibrio. Tale criterio costituisce solo un ausilio per le Società al fine di consentire una modalità utile a conseguire il risultato perseguito dalla norma e non dispone un rigido calcolo matematico impiegato per valutare l'ottemperanza, bensì una linea direttrice per guidare la condotta delle testate.

In linea con le pronunce della Corte Costituzionale in materia di pluralismo dell'informazione, distinto in “interno” ed “esterno”, l'orientamento consolidato dell'Autorità stabilisce che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione si conformi al criterio della parità di



trattamento. In tale contesto parità di trattamento non equivale - come nella comunicazione politica - ad un aritmetico “*equal time*”, ma va inteso nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, con le stesse opportunità e “*chances*” *“al fine di assicurare nei programmi di informazione l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica”*.

Va inoltre rilevato che l’Autorità, al fine di poter avere evidenza dei dati da riequilibrare, ha trasmesso alle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., con nota del 14 settembre 2022, una tabella contenente i tempi di parola dei soggetti politici rilevati nel periodo oggetto dell’ordine recato dalla delibera n. 314/22/CONS (21 agosto-3 settembre), nella quale sono indicati gli scostamenti, in eccesso (segnati in arancione) o in difetto (segnati in celeste), e i dati rilevati nella settimana 4-10 settembre.

L’Autorità, con la medesima nota, aveva evidenziato che il riequilibrio doveva essere realizzato assicurando che la media dei valori fruiti nei due periodi considerati (21 agosto-3 settembre e 4 settembre-17 settembre) corrispondesse al valore su cui avrebbe dovuto attestarsi il tempo di parola, in base ai criteri fissati con la delibera n. 299/22/CONS, o comunque all’interno del margine di scostamento, pari mediamente al 20% in eccesso o in difetto, tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte di ciascun soggetto politico sulla base dei richiamati criteri e il tempo effettivamente concesso dalle singole testate editoriali.

Nel periodo sopra indicato, l’Autorità ha trasmesso ogni settimana alle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata al fine di consentire loro di operare tempestivamente, e comunque entro la settimana in corso, il riequilibrio.

L’ottemperanza all’ordine avrebbe quindi dovuto consistere nella cessazione immediata della condotta non conforme alla disposizione recata dall’articolo 8 della delibera n. 299/22/CONS e nel completo ripristino dell’equilibrio dell’informazione nel notiziario diffusi dalla testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto Tv8.

Le società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. non hanno quindi pienamente assicurato nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e sul palinsesto Tv8, entro il predetto termine, la corretta applicazione dei principi di parità di trattamento tra soggetti politici e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell’art. 8 della delibera n. 299/22/CONS.

Tale condotta determina l’inottemperanza da parte delle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. all’ordine impartito con la citata delibera n. 314/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 323/22/CONS, considerando che la rappresentazione da parte delle Società di ulteriori rilevazioni relative ai tempi di



antenna nei notiziari e alle presenze negli approfondimenti informativi può essere oggetto di valutazione, quale parametro oggettivo, nella declinazione della gravità della violazione per effetto dell'art. 11 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che, nella documentazione integrativa richiesta dall'Autorità, la società SKY Italian Holdings S.p.A. ha evidenziato che tutti i soggetti politici ritenuti rilevanti per la campagna elettorale sono stati comunque rappresentati nel complesso dei programmi di informazione (notiziari e programmi di approfondimento informativo) che la testata Sky Tg24 ha trasmesso nel periodo di cui alla Contestazione n. 8/22/DSM;

CONSIDERATO che la rilevanza numerica in termini assoluti dello spazio che doveva essere riconosciuto alle nuove liste presentate in ambiti territoriali da superare il quarto degli elettori, secondo i criteri previsti dal citato art. 8 della delibera n. 299/22/CONS, non ha reso possibile il completo riequilibrio di tali liste;

RITENUTO, pertanto, l'accoglimento parziale delle giustificazioni addotte dalla società SKY Italian Holdings S.p.A. con riferimento alla rappresentazione dei soggetti politici considerati rilevanti per la campagna elettorale nel complesso dei programmi di informazione (notiziari e programmi di approfondimento informativo) della testata Sky Tg24;

RITENUTO inoltre, di non considerare le sottorappresentazioni o sovrarappresentazioni delle liste con bassa rilevanza numerica in termini assoluti quali condotte rilevanti ai fini dell'inottemperanza all'ordine di cui alla delibera 314/22/CONS come integrata dalla delibera n. 323/22/CONS;

CONSIDERATO che le società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., nonostante le iniziative assunte per riequilibrare gli spazi informativi entro il termine del 17 settembre 2022, hanno ottemperato solo parzialmente all'ordine impartito con la delibera n. 314/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 323/22/CONS, poiché non hanno posto in essere il riequilibrio con le modalità e i tempi disposti dalle disposizioni attuative della legge n. 28/2000, riferite nel caso di specie ai tempi fruiti dai soggetti politici nei telegiornali;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione da parte della società SKY Italian Holdings S.p.A., controllante delle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. dell'ordine contenuto nella delibera n. 314/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 323/22/CONS;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventi-

nove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la testata SkyTg24 diffusa sul palinsesto SkyTg24, e sul palinsesto Tv8 e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società SKY Italian Holdings S.p.A., controllante delle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., pur tenendo conto della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalle disposizioni violate, deve ritenersi di lieve entità. Le presenze dei soggetti politici nei programmi di approfondimento informativo, di cui all'articolo 8, comma 5 del regolamento approvato con delibera n. 299/22/CONS, valutate unitamente ai tempi di antenna rilevati nei notiziari, considerati in via accessoria, danno conto di una più equa rappresentazione dei soggetti politici che riduce lo squilibrio dei tempi di parola registrato nei notiziari. In tal modo si può ritenere in parte attenuato il rischio di un *“improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori”*.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta Società ha posto in essere un comportamento volto all'attenuazione delle conseguenze delle violazioni in quanto ha avviato il riequilibrio dei tempi di parola a seguito dell'ordine impartito con la delibera n. 314/22/CONS, senza tuttavia ripristinare tutte le sottorappresentazioni e sovrarappresentazioni indicate nell'ordine di riequilibrio.

C. Personalità dell'agente

La società SKY Italian Holdings S.p.A., per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati *“Telemaco”* del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2022, da cui risultano un bilancio in perdita e ricavi pari a euro 2.105.154.000 (perdita € 738.559.000) (voce *“Ricavi da vendite e prestazioni”* del conto economico);

RILEVATO che l'inottemperanza come sopra accertata ha per presupposto giuridico la delibera n. 314/22/CONS, la cui legittimità è ancora sottoposta *sub iudice*

per la conferma o meno, in appello, dell'annullamento statuito con la citata sentenza Tar Lazio n. 7240/2023;

RAVVISATA per l'effetto l'applicabilità, in via precauzionale, dell'articolo 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione del provvedimento amministrativo *“per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”*;

RITENUTO che l'immediata esecuzione, nelle more del contenzioso pendente, dell'ordine contenuto nel presente provvedimento rischierebbe di vanificare il principio di certezza del diritto e dei rapporti giuridici ad esso correlati, nonché il legittimo affidamento dei destinatari della delibera 314/22/CONS, oggetto di gravame, in ordine alla legalità dell'azione amministrativa;

RAVVISATA l'opportunità di disporre la sospensione dell'esecuzione del presente provvedimento non *“oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”* - come stabilito dalla riforma operata dal decreto Semplificazioni del 2021, convertito nella legge 108 - che, per gli interessi coinvolti nel provvedimento, vengono fissati in dodici mesi dalla sua adozione;

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

che la società SKY Italian Holdings S.p.A., controllante delle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., ha violato l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 314/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 323/22/CONS;

ORDINA

alla società SKY Italian Holdings S.p.A., codice fiscale 08726680963, con sede legale in Milano, via Monte Penice 7, controllante delle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., fornitrici dei servizi di media audiovisivo in ambito nazionale SkyTg24 e Tv8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per non aver ottemperato l'ordine di cui alla delibera n. 314/22/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/97.

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione

amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 218/23/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della citata legge, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità tramite PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it copia della quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 218/23/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba